

**DELIBERAZIONE 15 DICEMBRE 2016**  
**756/2016/S/EEL**

**IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI IN**  
**MATERIA TARIFFARIA E DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI**  
**ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 15 dicembre 2016

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il provvedimento del Comitato Interministeriale dei prezzi 30 luglio 1986, n. 42 (di seguito: provvedimento CIP 42/86);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e s.m.i (di seguito: TIT 2008-2011);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e s.m.i. (di seguito: TIT 2012-2015);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo 2016-2019 (di seguito: TIT 2016-2019);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione per il periodo di regolazione 2008-2011 e s.m.i. (di seguito: TIC 2008-2011);
- il Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione per il periodo di regolazione 2012-2015 e s.m.i. (di seguito: TIC 2012-2015);

- il Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione per il periodo di regolazione 2016-2019 e s.m.i. (di seguito: TIC 2016-2019);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 e relativi allegati (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2008, ARG/elt 136/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 136/08);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2010, ARG/elt 67/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 67/10);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2010, VIS 12/10 (di seguito: deliberazione VIS
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2011, VIS 8/11 (di seguito: deliberazione VIS 8/11);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2005, 63/05 (di seguito: deliberazione 63/05);
- la deliberazione dell'Autorità 15 settembre 2011, VIS 85/11 (di seguito: deliberazione VIS 85/11).

**FATTO:**

1. Con deliberazione VIS 12/10, l'Autorità ha approvato un programma di tre verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di tariffe elettriche.
2. In attuazione del programma sopra richiamato, nei giorni 9 e 10 novembre 2010, è stata effettuata, in collaborazione con i militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza (oggi Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico), una ispezione presso l'impresa distributrice Amet S.p.a. (di seguito: Amet o società) all'esito della quale è emerso che:
  - nel periodo compreso tra il 14 maggio 2010 ed il 29 settembre 2010, ai soggetti richiedenti connessioni temporanee (spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, ecc.) che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, comma 1 della deliberazione ARG/elt 67/10 l'impresa ha applicato i contributi di connessione previsti dall'art. 19bis, comma 1 del TIC 2008-2011 in luogo dei contributi corrispettivi in quota fissa previsti dallo stesso art. 3, comma 1;
  - la società, come dalla stessa dichiarato in sede di verifica ispettiva (punto 4.2. della *check list* e documento 4 allegato alla medesima), ha provveduto alle dovute rettifiche di fatturazione, con applicazione delle disposizioni di

cui all'articolo 3, comma 1 della deliberazione ARG/elt 67/10 ai clienti finali inizialmente esclusi; tali rettifiche, tuttavia, hanno riguardato un caso di connessione temporanea con potenza impegnata di 40 kW che non rientrava nell'ambito di applicazione del suddetto comma;

- nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2008 e il 31 ottobre 2010 l'impresa ha effettuato due connessioni permanenti per potenze inferiori a 100 kW con consegna in media tensione, in violazione dell'art. 5, comma 3 del TIC 2008-2011, che in questi casi prevedeva consegne in bassa tensione (punto 5.5 della *check list* documento 10 allegato alla medesima);
- la società ha dichiarato, in sede di verifica ispettiva (punto 5.2. della *check list*), di aver applicato dall'1 gennaio 2010, ai clienti domestici nelle abitazioni di residenza anagrafica con potenza disponibile fino a 3,3 kW, corrispettivi in relazione alla distanza dalla cabina di riferimento non previsti dall'art. 13, comma 1 del TIC 2008-2011;
- in violazione del punto 1 della deliberazione ARG/elt 136/08, la società ha dichiarato (punto 5.4 della *check list* e documenti 8 e 9 allegati alla medesima) di applicare, dall'1 gennaio 2010, a tutti i clienti domestici, residenti e non, per gli adeguamenti di potenza disponibile in caso di subentro, i corrispettivi previsti dall'art. 6, comma 6, del TIC 2008-2011, anche relativamente all'adeguamento della potenza impegnata di cui all'art. 3, comma 3 del TIC 2008-2011;
- Amet ha versato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE o Cassa, oggi CSEA, Cassa per i servizi energetici e ambientali) gli importi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi per i prelievi di energia reattiva, relativi al 2009, nel periodo 30 aprile 2009 – 3 marzo 2010 (valuta del 4 marzo 2010) pari a circa euro 237.950 in violazione dell'art. 49 del TIC 2008-2011 che stabilisce l'obbligo di versamento entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre (punto 6.3 della *check list* e documento 13 allegato alla medesima);
- la società – come risulta, altresì, dai dati estratti dal sistema informatico di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche alla (c.d. SGATE) in data 27 ottobre 2010, comunicati all'Autorità con nota 28 ottobre 2010 (acquisita con prot. Autorità 1989 del 24 gennaio 2011) – ha sistematicamente comunicato al citato sistema le risultanze delle richieste di *bonus* elettrico di propria competenza con ritardi anche superiori ad un anno rispetto alla tempistica prevista dall'art. 8, comma 5, lettera a) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 impedendo ai clienti finali interessati di poter attivare la procedura di rinnovo del *bonus* stesso; in particolare, detti ritardi si sono verificati in circa 5.000 casi su un totale di circa 5.200 richieste;
- in alcuni casi la società ha riconosciuto il *bonus* elettrico in sede di fatturazione, con significativi ritardi rispetto alla tempistica prevista dall'art. 6, commi 1 e 2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08; inoltre in due casi il ritardo nel riconoscimento del *bonus* elettrico

ha comportato che i clienti finali venissero a conoscenza della scadenza per il rinnovo della richiesta in una data posteriore alla scadenza stessa (punti 8.5 e 8.6 della *check list* e documenti 16 e 17 allegati alla medesima).

3. Pertanto, con deliberazione VIS 8/11, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Amet, un procedimento per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95.
4. Con nota 14 marzo 2011 (acquisita con prot. Autorità 7423), la società ha chiesto di essere sentita in audizione finale davanti al Collegio.
5. Con nota 3 aprile 2012 (prot. Autorità 10492), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
6. Con nota 23 aprile 2012 (prot. Autorità 12670), la società è stata convocata in audizione, che si è celebrata in data 9 maggio 2012.
7. In data 17 maggio 2012 la società ha depositato una memoria difensiva (acquisita con prot. Autorità 14994) e, successivamente, in data 23 maggio 2012, una nota (acquisita con prot. Autorità 15571) contenente chiarimenti e precisazioni richiesti durante la predetta audizione.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA:**

8. Le disposizioni che Amet ha disatteso sono raggruppabili in tre tipi di violazioni, individuati in ragione dell'interesse pubblico tutelato.
  - a) Violazione della disciplina tariffaria per l'erogazione del servizio di connessione:
    - i. violazione dell'articolo 3, comma 1 della deliberazione ARG/elt 67/10, entrata in vigore il 14 maggio 2010, il quale prevede che, fino al 31 dicembre 2012, ai soggetti richiedenti connessioni temporanee relative a spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive e simili, in sostituzione dei corrispettivi di cui all'art. 19 bis, comma 1 del TIC 2008-2011, si applica il contributo in quota fissa per disattivazioni e attivazioni a seguito di morosità e un corrispettivo in quota fissa a copertura dei costi amministrativi rispettivamente previsti dalla Tabella 8, lettera a), e dalla Tabella 2 del TIC 2008-2011;
    - ii. violazione dell'art. 5, comma 3 del TIC 2008-2011, il quale prevede che le connessioni permanenti per potenze disponibili sino a 100 kW si effettuano con consegna in bassa tensione, salvo esplicita e motivata diversa richiesta del cliente finale;
    - iii. violazione dell'art. 13, comma 1, del TIC 2008-2011, il quale prevede che, per la connessione di clienti domestici nelle abitazioni di residenza anagrafica, con potenza disponibile fino a 3,3 kW, oltre alla quota potenza, è applicata la quota fissa di cui alla Tabella 1, lettera a) del citato TIC 2008-2011;

- iv. violazione del punto 1 della deliberazione ARG/elt 136/08 il quale prevede che, per le fattispecie disciplinate dalle norme transitorie del provvedimento CIP 42/86, relative alle utenze per uso domestico già allacciate alla data del 1 settembre 1986, a decorrere dall'1 gennaio 2008, l'adeguamento della potenza disponibile alle disposizioni previste dall'art. 3, comma 3 del TIT 2008-2011 non comporta l'addebito dei corrispettivi previsti dall'articolo 6, comma 6 del TIC 2008-2011.
- b) Violazione dell'art. 49 del TIT 2008-2011, che prevede che gli esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica devono versare alla Cassa, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi per i prelievi di energia reattiva.
- c) Violazioni della disciplina in materia di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati:
  - i. violazione dell'art. 8, comma 5, lettera a) dell'*Allegato A* alla deliberazione ARG/elt 117/08 che stabilisce che l'impresa di distribuzione provvede a comunicare al sistema SGATE l'esito delle verifiche di propria competenza, di cui all'art. 5, comma 4 del medesimo Allegato A necessarie per procedere all'erogazione del *bonus* elettrico, entro il primo giorno del secondo mese successivo alla messa a disposizione delle informazioni da parte del Comune;
  - ii. violazione dell'art. 6, commi 1 e 2 dell'*Allegato A* alla deliberazione ARG/elt 117/08 che stabilisce che l'impresa distributrice deve applicare il *bonus* elettrico per dodici mesi (di seguito: periodo di agevolazione) con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo alla trasmissione delle informazioni da parte del Comune al sistema SGATE.

#### **ARGOMENTAZIONI DI AMET:**

- 9. La società ha articolato le proprie difese nel corso dell'audizione finale davanti al Collegio, tenutasi in data 9 maggio 2012, nonché mediante la successiva citata produzione documentale (memoria 17 maggio 2012 e nota 23 maggio 2012).
- 10. Quanto alla contestata violazione dell'articolo 3, comma 1 della deliberazione 67/10, la società, pur confermando l'avvenuta attivazione di una connessione temporanea in bassa tensione della potenza di 40 kW (dunque superiore al limite di 30 kW di cui al comma 19bis del TIC 2008- 2011) ha rappresentato e documentato, a giustificazione della propria condotta, che la citata connessione riguardava una luminaria per l'illuminazione dell'annuale festa in onore di S. Antonio di Padova, della durata di tre giorni; connessione attivata su richiesta, con preavviso di una sola settimana, di un istituto religioso; conseguentemente, stante la ristretta tempistica per ottemperare alla citata richiesta, la società, non avrebbe disposto dei necessari tempi tecnici per l'installazione di un contatore della potenza prevista dalla regolazione per quel tipo illuminazione, di massimo 30 kW.
- 11. In relazione alla violazione dell'art. 5, comma 3 del TIC 2008-2011, Amet ha dedotto, senza documentarlo, la sussistenza di presunti accordi con 2 clienti finali

richiedenti (azienda di agriturismo e comunione agricola), atti a giustificare l'attivazione di connessioni permanenti in media tensione, con potenze disponibili inferiori a 100 kW.

12. Quanto alla violazione dell'art. 13, comma 1 del TIC 2008-2011, Amet ha rappresentato che i corrispettivi applicati ai clienti domestici residenti, con potenza disponibile fino a 3,3 kW, per l'adeguamento della potenza impegnata comprendono tutti gli oneri accessori richiesti (deposito cauzionale, IVA, marche da bollo sul contratto, etc.), e corrispondono a quelli di cui all'art. 13, comma 1 del TIC 2008-2011. La circostanza che l'azienda abbia inserito nella tabella recante *“Corrispettivi per nuove prese uso domestico”* (punto 5.2 della *check list* e documento 7 allegato alla medesima), pubblicata sul sito internet della società alla data della verifica ispettiva, corrispettivi diversi (e dunque non coerenti) rispetto a quanto previsto dall'art.13, comma 1 del TIC 2008-2011, deriverebbe dal fatto che *“una nuova presa per uso domestico non viene mai presentata da un cliente residente a causa della necessità dell'Ufficio Anagrafico del Comune di Trani di accertare preliminarmente l'istanza di residenza prima di concederla e, normalmente, ciò avviene in un lasso di tempo mai inferiore a 50 – 60 giorni [...]”*. Nel frattempo, lo “stato” del cliente è quello di *“NON residente” e pertanto risulta legittimo applicare i contributi di distanza previsti dal TIC (2008-2011 n.d.r.) per tutti gli altri casi”*. Inoltre la società ha, altresì, affermato, senza fornirne evidenza documentale, che i costi (superiori) relativi ai rari casi di richieste di nuove connessioni ad uso domestico residente, di cui alla predetta tabella, sarebbero, di regola, sostenuti dal costruttore dei fabbricati di nuova costruzione nei confronti dei quali deve effettuarsi l'allacciamento, mentre l'acquirente dei suddetti fabbricati, una volta effettuato il subentro nel contratto di fornitura, sosterebbe i soli oneri accessori (deposito cauzionale e diritto fisso, etc.).
13. In relazione alla violazione di quanto previsto al punto 1 della deliberazione ARG/elt 136/08, la società ha dichiarato che i corrispettivi previsti dalla citata tabella, prodotta in sede di verifica ispettiva, si riferirebbero ai soli subentri nella fornitura con variazione di potenza in aumento, e non alle volture contrattuali, e sarebbero in ogni caso conformi al comma 6.6 del TIC 2008-2011.
14. In merito alla violazione dell'art. 49 del TIC 2008 – 2011, la società ammette il ritardo nel versamento alla CCSE degli importi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi per i prelievi di energia reattiva.
15. Infine, anche in relazione alle violazioni della deliberazione ARG/elt 117/08 relative al riconoscimento del c.d. *bonus* elettrico ai clienti finali, Amet ammette i ritardi nella comunicazione al sistema SGATE dell'esito delle verifiche di propria competenza, adducendo presunte difficoltà nella gestione del programma informatico - applicativo aziendale.

#### VALUTAZIONE DELLE ARGOMENTAZIONI DI AMET:

16. Le argomentazioni svolte dalla società non sono idonee a costituire causa di esclusione della responsabilità per le violazioni contestate.
17. Con riferimento alla violazione dell'art. 3.1 della deliberazione ARG/elt 67/10 non sono condivisibili le considerazioni addotte da Amet concernenti la ristretta tempistica per ottemperare alla citata richiesta di connessione temporanea che avrebbe impedito alla società di effettuare una connessione con potenza inferiore a 40 kW, in coerenza con la citata disposizione. Tali difficoltà di ordine organizzativo non costituiscono circostanze tali da rendere inesigibile il corretto adempimento del citato obbligo regolatorio, in quanto esse rientrano nell'ordinario rischio d'impresa e non possono in alcun modo qualificarsi come cause di esonero dalla responsabilità amministrativa. Amet doveva essere in grado di attivare per tempo, mediante i propri mezzi e le proprie risorse organizzative, una connessione conforme al dettato della norma in parola, trattandosi, peraltro, di un evento prevedibile (la luminaria per la festa patronale di S. Antonio da Padova) che si celebra ogni anno.
18. In relazione alla violazione dell'art. 5, comma 3 del TIC 2008-2011, benché la norma in esame preveda la possibilità che la consegna dell'energia elettrica avvenga con modalità diverse dalla media tensione se vi è esplicita e motivata richiesta del cliente finale, la società non ha documentato l'esistenza di dette richieste, essendosi limitata ad affermare, in via generica e non documentata, la sussistenza di presunti accordi con i due clienti citati.
19. Quanto alla violazione dell'art. 13, comma 1 del TIC 2008-2011, e del punto 1 della deliberazione ARG/elt 136/08, si rileva che le giustificazioni fornite dalla società sono suscettibili di favorevole valutazione. Sotto il primo profilo, risulta dalla citata nota 23 maggio 2012, prodotta da Amet, che la società ha stipulato un esiguo numero di contratti per "Nuove Prese" per "Uso Domestico Residente" (0 per il 2010 e 5 per il 2011, questi ultimi con contributo di distanza entro i 200 metri) mentre l'alto numero di contratti per "Non residenti" si spiega sulla base di ragioni burocratico – amministrative (elevata durata del procedimento di accoglimento dell'istanza di residenza da parte dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Trani formulata dal soggetto richiedente la connessione) non imputabili alla società; in ogni caso, Amet ha documentato che i maggiori costi derivanti dalla conclusione dei contratti "non residenti" non vengono addebitati ai clienti finali. Quanto al secondo profilo (punto 1 della deliberazione ARG/elt 136/08), Amet ha chiarito che i corrispettivi di cui alla citata tabella prodotta in sede di verifica ispettiva riguardano i soli casi di subentro contrattuale, e non le volture.
20. In relazione, infine, alle violazioni della deliberazione ARG/elt 117/08 in materia di *bonus* elettrico, derivanti dalle presunte difficoltà di natura tecnico – informatica addotte dalla società (peraltro non documentate) nell'utilizzo del proprio programma informatico - applicativo, valgono le considerazioni di cui al precedente punto 17, che si intendono qui integralmente richiamate. Tali difficoltà di ordine organizzativo, pertanto, non possono costituire causa di giustificazione delle

violazioni in parola. Peraltro, i ritardi nelle comunicazioni delle richieste di *bonus* elettrico al sistema SGATE hanno riguardato un elevato numero di clienti finali (5.000 su un totale di 5.200).

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:**

21. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
22. Di seguito ognuna delle tre violazioni, descritte al precedente punto 8, verrà autonomamente valutata.

*a) Violazioni relative alla disciplina tariffaria per l'erogazione del servizio di connessione (lettera a), punti i e ii del punto 8)*

23. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Amet si è resa responsabile di violazioni lesive del diritto dei clienti finali di ottenere la connessione alla rete elettrica secondo le condizioni procedurali ed economiche stabilite dall'Autorità. In particolare la gravità della violazione è accentuata dal fatto che la società ha applicato a tutti i clienti finali, richiedenti le connessioni, contributi e corrispettivi non dovuti. Tale violazione si è protratta per un periodo di tempo limitato (dal 14 maggio 2010 al 29 settembre 2010) in quanto la società ha aggiornato il sistema di fatturazione conformemente a quanto previsto dalle deliberazioni ARG/elt 67/10 e 103/10 alla data del 30 settembre 2010.
24. Per quanto riguarda *l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, con riferimento alla violazione dell'articolo 3, comma 1 della deliberazione ARG/elt 67/10, la società ha dichiarato e documentato di aver provveduto alle rettifiche di fatturazione in relazione a tutti i contributi di allacciamento richiesti dopo il 14 maggio 2010 e prima dell'aggiornamento.
25. Per quanto riguarda i criteri relativi alla *personalità dell'agente* ed alle *condizioni economiche dell'agente* si rinvia ai successivi punti 31 e 32.

*b) Violazione relativa all'obbligo di versamento alla Cassa degli importi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi per i prelievi di energia reattiva (lettera b) del punto 8)*

26. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Amet ha violato una disposizione volta a disciplinare le modalità di esazione delle prestazioni patrimoniali imposte ai distributori di energia elettrica e finalizzate alla promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica. Tuttavia tale gravità è attenuata dal



fatto che, anche se in ritardo, la società ha effettuato tutti i versamenti dovuti per l'anno 2009 alla Cassa.

27. Per quanto riguarda *l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
28. Per quanto riguarda i criteri relativi alla *personalità dell'agente* ed alle *condizioni economiche dell'agente* si rinvia ai successivi punti 31 e 32.

*c) Violazioni in materia di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati (lettera c) del punto 8)*

29. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Amet ha violato disposizioni dettate per la realizzazione di obiettivi di carattere sociale nell'erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica, ossia la tutela dei clienti finali del servizio elettrico in condizioni di disagio economico o in gravi condizioni di salute. In particolare, Amet ha comunicato con gravi e sistematici ritardi le risultanze delle richieste di *bonus* elettrico al sistema SGATE, impedendo il procedimento di rinnovo del medesimo *bonus* e quindi la sua continuità. La gravità è, inoltre, acuita dal numero di clienti finali coinvolti in quanto i ritardi nella gestione delle richieste di *bonus* elettrico si sono verificati in circa 5.000 casi su un totale di 5.200 richieste. Inoltre, la società ha riconosciuto il *bonus* elettrico ai clienti finali in sede di fatturazione con significativi ritardi rispetto ai termini previsti dalla regolazione.
30. Per quanto riguarda *l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, con riferimento alla violazione dell'art. 6, commi 1 e 2 dell'Allegato A della deliberazione ARG/elt 117/08, la società ha prodotto, in sede di verifica ispettiva, copia delle fatturazioni dei clienti finali aventi diritto, attestanti l'avvenuto riconoscimento del *bonus* elettrico.
31. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, rileva la circostanza che Amet è stata sanzionata con deliberazione 63/05 per aver comunicato informazioni non veritiere in merito ai dati di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e con deliberazione VIS 85/11 per inosservanza dell'obbligo di messa a disposizione dei dati di misura agli utenti del trasporto previsto dall'art. 18 del TIV.
32. In merito, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva la società ha conseguito, per l'anno 2010, un fatturato, per l'attività di distribuzione, pari a euro 6.031.063,73; sotto il presente profilo assume, altresì, rilievo la circostanza che dall'analisi dell'ultimo bilancio della società, per l'anno 2015, risultano perdite di esercizio pari a euro 278.723.
33. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, in considerazione delle particolari condizioni economiche in cui versa la società, di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 35.500 (trentacinquemilacinquecento)

## **DELIBERA**

1. di accertare la mancata ottemperanza, da parte di Amet S.p.a., degli obblighi di cui in motivazione;
2. di irrogare, a Amet S.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, sanzioni amministrative pecuniarie pari ad un importo complessivo di euro 35.500 (trentacinquemilacinquecento), di cui:
  - a) euro 18.000 per le violazioni in materia di erogazione del servizio di connessione e in materia di compensazione della spesa per i clienti domestici disagiati;
  - b) euro 17.500 per la violazione relativa all'obbligo di versamento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (oggi Cassa per i servizi energetici e ambientali) degli importi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi per i prelievi di energia elettrica;
3. di ordinare a Amet S.p.a. di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, a Amet S.p.a., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Amet S.p.a. (p. iva 04938250729), Piazza Plebiscito n. 20, 70059 Trani (BA) e all'indirizzo PEC [amministrativo@pec.ametspa.it](mailto:amministrativo@pec.ametspa.it) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

15 dicembre 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*